AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Ecc.mo Consiglio di Stato in s.g.

RICORSO

per l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore e per il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro-tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma alla Via dei Portoghesi 12,

CONTRO

VILLARI LUCIA, con l'AVV. ROBERTO FAURE

E NEI CONFRONTI DI

SERENA LAGANÀ, CON L'AVV. DANIELE GRANARA

NONCHÉ

SEBASTIANO SPOTO, CON GLI AVV.TI MARCO MENSI E MAURIZIO DE PALO

NONCHÈ

GRAZZINI SUSANNA, MARTUSCIELLO PIETRO, TATULLI FEDERICO, STRUFFOLINO CARMELA, TARDITO MANUELA, COLAUTTI FAUSTINO, MAGGI GIOVANNI, PACE VINCENZO, MONTALDO FRANCESCO, PAONE WANDA, GINOLI ROBERTO, GIANNOTTA RITA, CALABRESE ROSARIA, BERSANO PIER LUIGI, MERANI CHIARA, CASALINI LORENZO, FORTE PAOLA, CIUFFARDI SANDRO, TAMBORRA LUCIO, SCIACCA GIANLUCA, MARCHIO GRAZIELLA, DI CHIO NICOLETTA, DIEGOLI VALTER, BISIGNANI ROBERTO, CAVANNA ROBERTA, LAGANA' SABRINA, SPERANDEO VALERIA, SCHENONE GIOVANNI, FONDA ROBERTO, CALVIA ROBERTO, CANALE ELISABETTA, SICA ISABELLA, CALDARELLI ANTONIO, VIGNOLO FRANCESCA, ROTTINO GABRIELLA, NICOLINI MICHELA, AZZINI RICCARDO, PEDACE ADRIANA, LIBONATI ROBERTO, VIOLA NICOLA,

FRASCATI PAOLO, GAZZANO FRANCESCA, RAVAGLI MARINA

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. Liguria, sezione II, n. 1309/08 (r.g.n. 283/2007) depositata il 13 giugno 2008 e notificata il 7 luglio 2008 con la quale, su ricorso di Villari Lucia, veniva annullata la graduatoria relativa al corso concorso per il passaggio di personale tra le aree da B1, B2, B3 a C1.

Il TAR ha annullato la graduatoria sostenendo che "*in pendenza di un bando di concorso, che prevedeva determinati requisiti di ammissione, l'Amministrazione, in ossequio all'Accordo sindacale 10 agosto 2003, provvedeva ad ammettere al concorso soggetti che, pur avendo presentato domanda di partecipazione alla gara, nondimeno erano sprovvisti dei requisiti previsti dal bando*". Ha proseguito, poi, il Collegio, affermando che "*anche in caso di illegittimità del bando di gara, ove lo stesso non sia stato impugnato, l'amministrazione non può esimersi dal darvi applicazione*" e ha concluso ritenendo che "*l'amministrazione, pertanto, poteva annullare la procedura ma non ammettere alla stessa soggetti sprovvisti dei requisiti previsti dal bando*".

La sentenza viene appellata per i seguenti motivi:

a) Inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento prot. n. 2880 del 22 gennaio 2007 (atto consequenziale) per mancata impugnazione del provvedimento prot. n. 34593 del 29 settembre 2005 (atto presupposto) di approvazione della graduatoria degli ammessi al percorso formativo: .....Il ricorso di primo grado era suscettibile di declaratoria di parziale irricevibilità per tardiva impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria degli ammessi al percorso formativo, pubblicata il 29 settembre 2005. La lesività di tale atto, infatti, è stata censurata solo a distanza di più di un anno dall'interessata, la quale ha fatto valere il pregiudizio asseritamente subito solo unitamente all'impugnazione della graduatoria finale. In realtà, la lesione dell'interesse a vedersi utilmente collocata all'esito della procedura avrebbe dovuto essere sollevata sin dall'epoca dell'adozione della prima graduatoria, entro l'ordinario termine decadenziale di 60 giorni, ossia entro il 28 novembre 2005;

b) Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse della sig.ra Villari all'annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria prot. n. 2880/2007 del 22 gennaio 2007: .....la sig.ra Villari

non si è collocata in posizione utile nè nella graduatoria di merito adottata ai sensi dell'originaria disciplina contenuta nel bando (che consentiva un'indifferenziata partecipazione sia ai candidati in posizione economica B1 e B2 che B3), né all'esito dei provvedimenti di autotutela, posti in essere dagli organi competenti dell'Agenzia, in aderenza ad accordi sindacali, con i quali si è dato conto ed "adattato" la procedura agli esiti delle pronunce rese dalla Corte Costituzionale (di cui si è detto ampiamente fin qui).

Ed infatti, anche volendo applicare le originarie previsioni del bando di concorso — e, pertanto, dichiarare vincitori i 133 candidati collocatisi in graduatoria in ordine di punteggio — la sig.ra Villari non sarebbe comunque rientrata tra i vincitori della procedura.

Ciò in quanto il punteggio dalla stessa riportato — pari a 64,50 — risulta pur sempre inferiore al punteggio minimo che sarebbe stato necessario per rientrare tra le prime 133 posizioni — pari a 65,70 — come si evince dall'elenco depositato in primo grado.

Quanto detto consente di ritenere configurabile nei confronti della sig.ra Villari una carenza di interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c.

c) Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere a fronte dell'incostituzionalità del c.d. doppio salto nelle progressioni di carriera: .....La sig.ra Villari, infatti, come incontestato, ha partecipato alla selezione per l'attribuzione della posizione C1 pur appartenendo alla posizione economica B2 che, nella classificazione del personale del comparto Ministeri, non è posizione immediatamente inferiore rispetto a quella cui aspira.

E' pertanto evidente come la ricorrente, aspirando ad effettuare un avanzamento per più di un livello o posizione, in danno rispetto ai candidati B3, ha sollevato censure analoghe a quelle sulle quali il T.A.R. del Lazio ha già avuto modo di rilevare che i candidati che appartengano alle posizioni economiche B1 e B2, sono privi di una posizione giuridicamente tutelabile in sede giudiziale, proprio in base al richiamato principio enucleabile dalla citata sentenza della Consulta.

Il T.A.R. Lazio, al riguardo, con la sentenza n. 9301 del 21 ottobre 2005, ha espressamente riconosciuto come un candidato in posizione B1 e B2 "*...non ha quindi titolo per dolersi della ammissione anche di tutti i candidati B3, gli unici legittimati e quindi tutelati quanto alla partecipazione al concorso, in quanto la concreta*

possibilità della ricorrente (B2) di superare il medesimo concorso senza dover competere con i concorrenti B3 con minori titoli, costituisce una mera aspettativa di fatto, priva di base giuridica e, quindi, priva di tutela in sede giurisdizionale".

d) Legittimità dei provvedimenti di approvazione della graduatoria di merito e natura funzionale e non meramente economica delle posizioni all'interno dell'area B: la selezione in esame è stata indetta - per il passaggio, tra l'altro, dalla posizione B1, B2 e B3 alla posizione C1 - in attuazione dell'art. 15 del CCNL del comparto ministeri, valido per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, all'epoca applicabile anche al personale delle Agenzie fiscali.

Nell'assetto formulato dal previgente CCNL del comparto ministeri, le posizioni interne alla stessa area erano caratterizzate dalla diversità delle mansioni esigibili dal personale in esse inquadrato, distinte sia sul piano economico che giuridico.....il C.C.N.L. comparto Ministeri 1998-2001 mantiene un'evidente ed oggettiva differenziazione di attività tra gli appartenenti alla posizione economica B3 rispetto a quelli appartenenti alle posizioni economiche B2 e B1.

La netta differenziazione tra le posizioni economiche nell'ambito dell'area di appartenenza, smentisce pertanto le affermazioni rese dal Giudice di primo grado, rivelando, altresì, l'erroneità dell'interpretazione dei principi dettati dalla Corte Costituzionale in materia di "doppio salto";

e) Legittimità della revisione, in autotutela parziale conservativa, della regola di avanzamento che disciplinava la selezione, mediante l'attribuzione di un diritto di precedenza ai candidati in posizione B3: .....del tutto correttamente la parziale revisione della regola di avanzamento che disciplinava la selezione, all'esito del descritto giudizio di illegittimità costituzionale, è stata attuata previa attivazione del sistema delle relazioni sindacali, dando luogo ad Accordi collettivi che sono stati regolarmente recepiti dai provvedimenti formalmente amministrativi di approvazione delle graduatorie, regolamentando in senso conservativo, con autotutela parziale anziché annullatoria, la selezione in atto presso l'Agenzia.

La scelta di conservare la selezione in atto, o piuttosto di annullarla, assume natura prettamente discrezionale, ed è pertanto insindacabile in sede giudiziale, ove ragionevolmente motivata, come nella specie, dall'esigenza

di salvaguardare sia le fasi già svolte della procedura, che le aspettative del personale interessato.

f) Sull'ammissione dei candidati B3 in soprannumero: La sentenza del T.A.R. Liguria afferma infine erroneamente — sia nella parte in fatto che in diritto — che l'Agenzia, in attuazione del provvedimento prot. n. 34593 del 29 settembre 2005, avrebbe ammesso in soprannumero a sostenere il percorso formativo "*tutti i soggetti B3 che avessero presentato domanda e ciò a prescindere dall'anzianità di servizio maturata dagli stessi*".

In altre parole, il T.A.R. ha ritenuto che l'ammissione in soprannumero abbia favorito soggetti in posizione B3 che avevano presentato domanda di partecipazione alla procedura pur non essendo in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando.

E' bene precisare che tutti i candidati B3 che hanno partecipato alla selezione e che sono stati successivamente dichiarati vincitori erano in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando. Lo dimostra il fatto che, nel corso della verifica dei requisiti, tutti i candidati che non avevano maturato l'anzianità di servizio minima richiesta dal bando sono stati esclusi dalla selezione.....Alla fase di ammissione è seguita una fase di valutazione dei titoli presentati dai candidati per essere ammessi a sostenere il successivo percorso formativo, al quale avrebbe avuto accesso un numero di candidati pari ai posti messi a concorso aumentati del 20 %..... Dalle narrate vicende, si evince agevolmente che l'ammissione in soprannumero non ha riguardato candidati privi dei requisiti di ammissione — come affermato dal T.A.R. — bensì quei candidati la cui posizione, immediatamente inferiore a quella messa a concorso, sarebbe stata pregiudicata dai candidati in posizione inferiore che, esclusivamente in ragione della maggiore anzianità di servizio maturata, avrebbero avuto accesso all'area C in spregio dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Si chiede l'annullamento della sentenza impugnata con vittoria di diritti ed onorari di giudizio.

Roma, 30 ottobre 2008.

Fabrizio Fedeli

Avvocato dello Stato

S-086638 (A pagamento).